

Milano 22 dicembre 2005

VERBALE DI ACCORDO

Tra UNITAL/CONFAPI, FILLEA/CGIL, FILCA/CISL e FeNEAL/UIL si concorda la seguente parte settima Apprendistato del vigente CCNL UNITAL/CONFAPI.

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 16 Gennaio 2006.

PARTE SETTIMA

APPRENDISTATO

In attesa che diventi esecutiva la nuova normativa sull'apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, continua ad applicarsi quanto previsto dalla parte settima del CCNL del 24 gennaio 2000.

APPRENDISTATO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 276/2003

Art. 1 Norme generali

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle norme del vigente CCNL, in quanto compatibili, per ciò che non è previsto nella presente parte settima.

Art. 2 Campo di applicazione

L'apprendistato è ammesso per le categorie superiori alla categoria E operaie, intermedie, impiegatizie e per i quadri.

Art. 3 Esclusioni

I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle legge e dal presente contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Art. 4 Periodo di prova

Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a quella prevista dal CCNL per la categoria a cui l'apprendista è destinato.

Art. 5 Apprendistato professionalizzante (art. 49 del D.lgs 276/2003)

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

- b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
- c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
- d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;
- e) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;
- f) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente:

Categoria in apprendistato	Categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato	Durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso della scuola dell'obbligo	Periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia per gli apprendisti in possesso della scuola dell'obbligo	Durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio specifico per la mansione, superiore alla scuola dell'obbligo	Periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio specifico per la mansione, superiore alla scuola dell'obbligo	Durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso di laurea breve inerente	Periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia per gli apprendisti in possesso di laurea breve inerente
B	AS	70	28	58	23	46	19
C	A	68	27	56	22	44	17
D	B	60	24	50	20	36	14
E	C	48	19	36	14	36	14
E	D	36		26			

In luogo di quanto sopra previsto, per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà di 36 mesi, fermi restando la categoria in apprendistato e la categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato. Decorsi 14 mesi l'apprendista laureato acquisisce la categoria intermedia.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare i periodi di tirocinio già compiuti all'atto dell'assunzione.

Art. 6 Formazione

La seguente normativa ha carattere sperimentale e rimarrà in vigore fino a nuovo accordo.

Le Parti si incontreranno entro il 31/12/2006 per esaminare il suo andamento.

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.

E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.

Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree:

- competenze relazionali,
- organizzazione ed economia,
- disciplina del rapporto di lavoro,
- sicurezza sul lavoro.

I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale,
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità,
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro,
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro,
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale,
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Il recupero di conoscenze linguistiche/matematiche, se necessarie al qualificazione professionale, sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.

Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide le eventuali offerte formative delle Regioni e Province oltretutto dei centri di formazione accreditati presso la regione.

Art. 7 Anzianità di servizio

Il periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nel corso dell'apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso sarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nella categoria conseguita.

Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli aumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà considerata utile per la maturazione di quello successivo.

Art. 8 Preavviso

Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di destinazione.

Art. 9 – Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta al lavoratore – nei limiti del periodo di comportamento previsto dal CCNL per gli operai, gli intermedi, gli impiegati ed i quadri – il trattamento

economico a carico del datore di lavoro definito nel vigente CCNL nella parte terza regolamentazione per gli operai, nella parte quarta regolamentazione per gli intermedi e nella parte quinta regolamentazione per gli impiegati.

Art. 10 – Norma generale

Eventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase di contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte settima che si intenderà conformemente adeguata.

Art. 11 - Informazione

Entro i primi tre mesi dell'anno, le aziende informeranno le Associazioni territoriali aderenti all'UNITAL sul numero degli apprendisti, assunti nel corso dell'anno precedente e sul numero di quelli che sono stati confermati a tempo indeterminato nello stesso periodo, divisi per categoria e qualifica.

Nei sei mesi successivi, si terrà un incontro tra UNITAL, FILLEA, FILCA e FeNEAL territoriali, su richiesta di una di esse, per un esame dei dati aggregati e dell'uso del contratto di apprendistato nel territorio. Nel corso dell'incontro UNITAL informerà le Organizzazioni sindacali territoriali sul numero degli apprendisti, assunti nel corso dell'anno precedente e sul numero di quelli che sono stati confermati a tempo indeterminato nello stesso periodo divisi per categoria e qualifica, relativi al territorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNITAL

FILLEA/CGIL

FILCA/CISL

FeNEAL/UIL